

# **Condizioni generali di vendita e fornitura della voestalpine Austria Draht GmbH**

## **1. Campo di applicazione**

Queste condizioni generali di fornitura valgono, salvo che le parti contrattuali non abbiano espressamente pattuito per iscritto altre condizioni, anche per tutti gli ulteriori ordini, anche se non se ne fa riferimento. Condizioni di acquisto diversamente formulate non ci vincolano, anche se non ci siamo opposti.

## **2. Accettazione dell'ordine**

Tutti gli ordini per essere vincolanti necessitano della nostra conferma scritta. Allo stesso modo variazioni o cancellazioni successive d'ordini già confermati necessitano del nostro consenso scritto. Le comunicazioni via fax o telex rispondono al requisito della forma scritta.

## **3. Termini di consegna**

Nel caso dovesse verificarsi un ritardo nella consegna deve esserci concessa una proroga di almeno due settimane. Entro tale proroga non sussiste da parte nostra nessuna responsabilità.

Allo stesso modo non siamo responsabili per il superamento dei termini di consegna dovuti a sciopero o forza maggiore. Per la durata e l'entità delle limitazioni così necessarie siamo esonerati dal fornire senza che l'affare in questione venga annullato.

## **4. Spedizione e superamento dei rischi**

Nella misura in cui non siano stati presi accordi particolari, la spedizione avviene nella tutela dei vostri interessi secondo Incoterms 2010.

Per il calcolo sono valide le misure e/o i pesi fissati nei nostri stabilimenti o nella stazione di spedizione tenuto conto delle tolleranze d'uso. Forniture superiori e inferiori del 10% rispetto al peso ordinato si intendono commercialmente d'uso.

Nel caso di danni o perdite derivanti dal trasporto il destinatario in caso di trasporto su route è tenuto a far firmare immediatamente all'autista una dichiarazione di come sono avvenuti i fatti, così come deve immediatamente reclamare il danno per iscritto presso il vettore, dandocene immediatamente comunicazione; in caso di trasporto ferroviario è il destinatario a dover disporre l'accertamento dei fatti.

## **5. Garanzia**

Gli eventuali difetti devono essere immediatamente denunciati. Tale denuncia ha tempestivo seguito, se la notifica dei difetti, in caso di difetti evidenti, ci perviene per iscritto entro otto giorni dal ricevimento della merce e, in caso di difetti nascosti, entro otto giorni dalla loro scoperta, in ogni caso al più tardi entro sei mesi dalla fornitura.

In caso di reclamo giustificato in merito alla qualità della merce fornita e nel caso in cui il difetto non possa essere da noi eliminato, emetteremo, a fronte della restituzione del materiale, un accredito oppure procederemo alla sostituzione gratuita del materiale nello stato d'esecuzione concordato.

Sono esclusi ulteriori pretese di risarcimento di qualsiasi tipo ed in particolare per quanto concerne la responsabilità per i costi di lavorazione.

I difetti di singoli pezzi danno solo successivamente il diritto di riacquisto di tutta la fornitura, se a causa del tipo di difetto la spedizione totale è inutilizzabile.

Le restituzioni di merci necessitano in tutti i casi di preventivo consenso da parte del nostro stabilimento di fornitura.

## **6. Risarcimento danni**

Al di fuori dell' ambito della legge in materia di responsabilità del produttore siamo responsabili solo per il risarcimento di quei danni che vengano causati per dolo o grandissima trascuratezza da noi o da altre persone per le quali siamo chiamati a rispondere. E' da escludersi il risarcimento dei danni successivi.

## **7. Prezzi**

Valgono i prezzi di listino in essere all'atto della fornitura a meno che non siano stati concordati espressamente prezzi fissi.

## **8. Ritardo di pagamento**

In caso di ritardato pagamento verranno addebitati i nostri costi di credito a titolo di crediti d'esercizio nell' importo annotato in fattura. Diritti di garanzia non riconosciuti autorizzano a trattenere un pagamento solo nella misura in cui questo corrisponda al mancato adempimento fatto valere.

## **9. Riservato dominio**

Tutte le merci fornite rimangono di nostra proprietà fino al pagamento completo.

## **10. Luogo di adempimento**

Como luogo di adempimento per tutte le forniture si intende la sede dello stabilimento di fornitura. Se questa non coincide  
Con l'ubicazione dello stabilimento di fornitura vale la rispettiva stazione di spedizione.

Per il pagamento il luogo di adempimento è Bruck an der Mur c/o Leoben.

## **11. Foro competente**

Per tutte quelle controversie derivanti dal presente contratto, per la quali per qualche ragione non venga sempre data la competenza del tribunale arbitrale secondo il punto 12, viene concordato come foro esclusivo il tribunale materialmente competente di Bruck an der Mur.

Per tutti i contratti e le controversie si ritiene come concordato esclusivamente il diritto interno austriaco; si esclude il diritto commerciale delle Nazioni Unite.

## **12. Clausola arbitrale in caso di esportazioni verso imprese straniere**

Tutte le controversie derivanti dal contratto di vendita vengono definitivamente giudicate in base all' ordinamento arbitrale e di conciliazione del Tribunale Arbitrale Internazionale della Camera di Commercio Austriaca di Vienna (Norme di Vienna) da uno o più giudici arbitrali nominati in base a dette regole. La lingua da utilizzare in un processo arbitrale è il tedesco.

Validità da aprile 2006